

Nota COVID-19 - Provvedimenti validi dal 01.12.2020 (RG 6136) - Aggiornamento del 25.11.2020

Le disposizioni cantonali emanate dal Consiglio di Stato il 10 novembre 2020 con risoluzione n. 5696 e confermate con risoluzione n. 6136 del 25 novembre 2020 restringono il quadro normativo stabilito a livello federale, nelle possibilità stabilite dall'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza COVID-19 - situazione particolare (RS 818.101.26).

Le seguenti direttive, aggiornate al 25 novembre 2020, precisano l'applicazione di alcuni punti delle citate risoluzioni. Per tutti gli ambiti non citati esplicitamente nella risoluzione governativa citata in precedenza e in questa nota esplicativa, valgono le disposizioni federali.

1. Assembramenti

Sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi, salvo per persone che vivono nella stessa economia domestica.

Come spiegato nel rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (edizione del 19 novembre 2020 - [Rapporto esplicativo del 19.11.2020](#), pagina 6), ad art. 3c dell'Ordinanza COVID-19 - situazione particolare:

*Le manifestazioni, secondo il disciplinamento federale, si distinguono dagli assembramenti perché hanno uno scopo, sono limitate nel tempo, si svolgono in uno spazio o perimetro delimitato e sono pianificate come eventi pubblici o privati; inoltre, qualora si svolgano nello spazio pubblico, ne prevedono un uso particolare. **Gli assembramenti di persone, invece, non sono di solito pianificati o organizzati, ma nascono spontaneamente o in seguito a contatti informali e non seguono un programma definito.***

I bambini a partire dal compimento del quarto anno di età (inizio della scuola dell'obbligo) sono da conteggiare nel computo del numero massimo di 5 persone.

Non rappresentano assembramenti:

- **Pedibus:**

l'accompagnamento di scolari a piedi con la sorveglianza di un massimo di 5 adulti è considerata un'alternativa al trasporto pubblico scolastico e non rappresenta un assembramento;

- **Persone in attesa alle fermate dei mezzi pubblici o più in generale in coda:**

vale, come ad esempio all'interno dei negozi, la regola del distanziamento fisico. Non si tratta però di assembramenti perché la concentrazione di persone è dettata da uno scopo predefinito;

- **Comprensori sciistici:**

i comprensori sciistici sono considerati delle strutture accessibili al pubblico ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza COVID-19 – situazione particolare e quindi non si applica la limitazione del numero di persone nello spazio pubblico (vale anche nelle aree e nelle file di attesa, ad

esempio davanti agli impianti di risalita). I gestori devono però elaborare e attuare un piano di protezione per l'intero comprensorio (per ulteriori dettagli vedi il punto 5.).

2. Manifestazioni pubbliche e private

È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e private con più di 5 partecipanti. Fanno eccezione:

- *le assemblee degli organi legislativi ed esecutivi cantonali, comunali e patriziali, le riunioni di commissioni e gruppi politici nell'ambito dell'attività degli organi legislativi, le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico e la raccolta di firme che restano ammissibili come da disposizioni federali;*

Restano ammissibili con una partecipazione limitata a 30 persone:

- *le celebrazioni religiose, i funerali e i matrimoni;*
- *le proiezioni cinematografiche, gli spettacoli, i concerti e le rappresentazioni culturali;*
- *le competizioni dello sport di prestazione e professionistico; in quest'ambito rientrano le attività del calcio (Super e Challenge League; NLA femminile, U21, U18 e U17 maschili,), dell'hockey (National e Swiss League, Womens League, e U20 élite e U17 élite maschili), della pallacanestro (NLA maschile), dell'unihockey (NLA maschile e femminile), della pallavolo (NLA femminile).*

Nel computo del numero massimo di persone (5 o 30) non sono conteggiate quelle che partecipano alla manifestazione nell'ambito della loro attività professionale e quelle che collaborano al suo svolgimento.

Per quanto attiene esclusivamente alla celebrazione di matrimoni presso lo stato civile si precisa che il numero di partecipanti potrà essere ulteriormente limitato in virtù del piano di protezione per le singole sale nonché delle specifiche normative vigenti in materia.

Come spiegato a pagina 11 del citato rapporto esplicativo, ad art. 6 dell'Ordinanza COVID-19 - situazione particolare:

Per manifestazione ai sensi della presente disposizione s'intende un evento pubblico o privato pianificato, limitato nel tempo, che si svolge in un determinato luogo o perimetro. Generalmente l'evento ha uno scopo definito e un programma con temi e contenuti legati tra loro. È inoltre presumibile che le manifestazioni comportino in genere spettatori che assistono a una rappresentazione, visitatori che si trovano nello stesso luogo per una determinata durata o ancora partecipanti attivi (come negli eventi sportivi di massa). Di norma, gli eventi paragonabili ai negozi e ai mercati, come le fiere o le esposizioni artigianali, non devono essere qualificati come manifestazioni e di conseguenza non sottostanno alle prescrizioni sul numero massimo di persone presenti o partecipanti (cfr. tuttavia cpv. 4). Ciò vale anche per i musei, le biblioteche e gli archivi, i giardini zoologici ecc. Non sono considerate manifestazioni neanche le campagne di donazione di sangue. Anche per le strutture e le attività menzionate, i gestori sono tuttavia tenuti a elaborare e attuare un piano di protezione, come previsto per gli organizzatori di manifestazioni (cfr. art. 4 cpv. 1). Se nell'ambito, per esempio, di una fiera si tengono singole manifestazioni, ad esse si applicano le prescrizioni abituali relative alle manifestazioni. Se in singoli casi l'intero evento ha in sé un carattere prevalente di manifestazione, a tutto l'evento si applicano le pertinenti disposizioni d'ordinanza. È compito degli uffici cantonali competenti decidere se, in definitiva, si tratta di una manifestazione o meno.

I bambini a partire dal compimento del quarto anno di età (inizio della scuola dell'obbligo) sono da conteggiare nel computo del numero massimo di 5 rispettivamente 30 persone.

Il limite di **30** partecipanti si applica ai seguenti eventi considerati come manifestazioni ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza COVID-19 - situazione particolare:

- **Proiezioni cinematografiche:**
vale la regola delle 30 persone in sala. Nel caso di una struttura multisala con proiezioni diverse in sale separate, vale la regola delle 30 persone per ogni sala.
- **Spettacoli, concerti, rappresentazioni culturali:**
per spettacoli (di teatro, di danza, ...), concerti e altre rappresentazioni culturali vale la regola delle 30 persone in sala. Nel caso di una struttura con più sale separate, vale la regola delle 30 persone per ogni sala.

Il limite di **5** partecipanti si applica ai seguenti eventi considerati come manifestazioni ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza COVID-19 - situazione particolare:

- **Assemblee e congressi:**
la regola delle 5 persone vale anche per le assemblee e i congressi (ad esempio quelli politici/partitici o di altra natura), anche se si svolgono parzialmente in forma virtuale. Nel caso di una struttura con più sale separate, vale la regola delle 5 persone per ogni sala, escluse le persone che collaborano al suo svolgimento (operatori video, ...) e quelle che partecipano nell'ambito della loro attività professionale (giornalisti, ...).
- **Visite e gite guidate:**
la regola delle 5 persone vale per gite sia all'esterno (ad esempio a gite in montagna con guida) che all'interno (ad esempio per visite guidate a un museo). Nel caso di una struttura museale con più sale separate, vale la regola delle 5 persone per ogni sala.
- **Cene e feste private:**
il limite di 5 persone vale anche per eventi al proprio domicilio, salvo se i partecipanti appartengono alla stessa economia domestica.

Non ricadono sotto questa limitazione:

- **Attività svolte in ambito scolastico:**
attività scolastiche con gli allievi, riunioni di docenti, riunioni con genitori, formazione continua dei docenti, ecc. non sono considerate manifestazioni. Valgono le limitazioni già in essere e vanno rispettati i piani di protezione di istituto.
- **Corsi di formazione:**
non ricadono sotto il concetto di manifestazione, ma le attività formative in presenza (quindi non per via telematica) sono di principio vietate (art. 6d dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare). Ciò vale per corsi organizzati da istituti pubblici, aziendali o privati e corsi di perfezionamento professionale seguiti nel tempo libero (corsi per adulti). Per ulteriori dettagli si rimanda al punto 4.
- **Esami federali di professione ed esami federali professionali superiori:**
vigono le disposizioni della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

- **Corsi delle scuole artistiche:**
corsi di danza, recitazione, musica strumentale, canto, disegno, ecc., per i quali valgono le limitazioni federali già in essere (art. 6f dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare) e vanno rispettati i piani di protezione.
- **Musei e gallerie:**
la frequentazione di musei e gallerie d'arte non è una manifestazione. Valgono le limitazioni già in essere (Art. 6f Ordinanza COVID-19 situazione particolare) e vanno rispettati i piani di protezione.
- **Biblioteche e archivi:**
la frequentazione di biblioteche e archivi non è una manifestazione. Valgono le limitazioni già in essere (Art. 6f Ordinanza COVID-19 situazione particolare) e vanno rispettati i piani di protezione.
- **Attività extrascolastiche di natura sportiva e culturale di bambini e di giovani fino al compimento dei 16 anni:**
nell'ordinanza le attività extrascolastiche dei bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni di natura culturale (danza, musica, teatro, e sportiva sono parificate e entrambe ammesse (art. 6e cpv 1 lett. a e 6f cpv. 2 lett. a dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare).
- **Formazione di partner della protezione della popolazione:**
sono ammesse le attività necessarie per garantire la prontezza operativa (ad esempio controllo del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli oppure esercitazioni, certificazioni e i picchetti).
- **Riunioni professionali:**
non ricadono di principio sotto il concetto di manifestazione (come previsto dal rapporto esplicativo ad art. 6 dell'ordinanza); all'interno delle aziende devono essere applicati i piani di protezione. Vale anche per le conferenze stampa e gli *infopoint*.
- **Attività svolte in ambito giudiziario (tribunali, autorità giudiziarie, autorità amministrative federali, cantonali e comunali con compiti di ordine giudiziario, comprese le commissioni):**
udienze, processi, interrogatori, aste pubbliche non sono considerate manifestazioni. Non vigono quindi limiti di presenza se non quelli dettati dalle regole di distanziamento fisico tra le persone presenti in una struttura adeguata e i relativi piani di protezione.
- **Mercati:**
eventi paragonabili ai negozi e ai mercati, come le fiere o le esposizioni artigianali, **non** devono essere qualificati come manifestazioni e di conseguenza non sottostanno alle prescrizioni sul numero massimo di persone presenti o partecipanti. Se nell'ambito, per esempio, di una fiera si tengono singole manifestazioni, a esse si applicano le prescrizioni abituali relative alle manifestazioni.
Lo svolgimento di fiere e mercati in luoghi chiusi è inoltre vietato (art. 6 cpv. 3 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare).
I mercatini natalizi, se ricorrono su un periodo di più settimane o se gestiti per almeno 5 giorni continuativi, sono paragonabili ai mercati e non sono qualificati come manifestazioni. Sono quindi permessi, ma vige l'obbligo della mascherina e di elaborare e attuare un piano di protezione.

- **Attività di un'orchestra professionale:**
prove e esibizioni in presenza senza pubblico restano ammissibili secondo l'art. 6f cpv. 2 lett. b dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
- **Asili nido, mamme diurne, centri diurni per anziani, centri giovanili, ecc.:**
fintanto che svolgono un'attività di accoglienza ordinaria, senza eventi particolari di richiamo pubblico che rappresenterebbero allora manifestazioni.
- **Riunioni di commissioni e gruppi politici:**
Riunioni di commissioni e di gruppi politici svolte nell'ambito delle attività degli organi legislativi non rientrano nelle limitazioni previste per le manifestazioni

3. Attività sportive di gruppo

Sono vietate tutte le attività sportive di gruppo con più di 5 partecipanti.

Fanno eccezione:

- *le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, a eccezione delle competizioni;*
- *dal compimento del 16esimo anno di età gli allenamenti organizzati da società sportive affiliate a federazioni riconosciute, svolti alla presenza di 15 persone al massimo, senza contatto tra gli atleti, e per i quali sono predisposti specifici piani di protezione; anche in questa categoria le competizioni sono vietate;*
- *gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti alla presenza di 15 persone al massimo o in squadre di competizione a composizione stabile per i quali sono predisposti specifici piani di protezione;*
- *gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica per i quali sono predisposti specifici piani di protezione;*
- *le attività svolte nell'ambito dell'educazione fisica scolastica.*

Nel computo del numero massimo di persone (5 o 15) non sono conteggiate quelle che partecipano all'attività nell'ambito della loro attività in qualità di monitore o istruttore.

Queste disposizioni si applicano anche a:

- **Centri fitness e palestre:**
vige il divieto di svolgimento di attività sportive di gruppo con più di 5 partecipanti (istruttori o monitori esclusi).
È consentito l'allenamento individuale alle condizioni dell'art. 6e cpv. 1 lett. b dell'Ordinanza COVID-19 – situazione particolare (mascherina e distanze o in locali grandi distanze supplementari e limitazione della capienza).
- **Attività di ginnastica e attivazione fisica di gruppo presso studi di terapia/fisioterapia:**
queste attività, pur avendo innegabilmente un effetto benefico per i partecipanti, rientrano nella pratica sportiva e sottostanno alla limitazione a 5 partecipanti (monitori o terapisti esclusi). Può valere un'eccezione per attività con finalità terapeutiche in senso stretto. Questo scopo può essere riconosciuto se i costi del trattamento sono presi a carico dalla LAMal.
- **Corsi di formazione per monitori e allenatori (p. es. G+S):**
se considerati quali attività sportive, sono innegabilmente di gruppo e quindi vietate con più di 5 partecipanti perché non si tratta di allenamenti organizzati da società sportive affiliate a

federazioni riconosciute. Se invece sono considerati come attività di formazione sono vietate in forma presenziale, pur essendo strutturati con una parte di apprendimento pratico.

4. Precisazioni inerenti a corsi e attività didattiche

Come spiegato a pagina 13 del citato rapporto esplicativo, ad art. 6d dell'Ordinanza COVID-19 - situazione particolare:

L'insegnamento presenziale è inoltre possibile per le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione strutturato e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto: per mantenere l'attività d'insegnamento e garantire la qualità della formazione può essere necessaria un'opportuna combinazione di insegnamento a distanza e presenziale (con i necessari provvedimenti di protezione). In questo contesto, resta possibile la presenza in piccoli gruppi o seminari, nonché in laboratori.

In particolare la lett. b del cpv. 1 dell'art. 6d consente lo svolgimento di attività didattiche in presenza se sono una componente indispensabile del corso di formazione.

Sono autorizzati:

- **Formazioni, perfezionamento, corsi ed esami in materia di circolazione stradale:**

le attività didattiche in ambito di circolazione stradale possono tenersi nel rispetto del numero di partecipanti disciplinato dal codice della strada (5, 12 o 16 a dipendenza del tipo di corso) e dal piano di protezione da applicare.

In particolare sono autorizzati i seguenti corsi:

- corso di sensibilizzazione (corso di teoria della circolazione);
- esami di teoria: il piano di protezione prevede che il numero massimo di persone presenti contemporaneamente in sala è di 22 esaminandi e 2 esperti (con obbligo di mascherina, distanziamento, disinfezione, ...).
- lezioni pratiche: sono possibili con mascherina e un massimo di 3 persone in auto, previa disinfezione delle parti "toccate" tra una lezione e l'altra.

Non sono per contro consentiti i corsi di teoria in presenza, considerata la possibilità di seguirli online.

Ulteriori indicazioni sono desumibili dal documento 2 novembre 2020 dell'USTRA che illustra le condizioni alle quali è consentito svolgere le formazioni, perfezionamento, corsi ed esami in materia di circolazione stradale ([USTRA: COVID-19 e circolazione stradale](#)).

- **Corsi a carattere sanitario:**

possono essere svolti i seguenti corsi a condizione che si disponga di un piano di protezione e che il numero massimo di partecipanti sia adeguato alle disposizioni cantonali (5 allievi e 1 istruttore).

- corso soccorritore d'emergenza, considerate le sue peculiarità, misto tra teoria e pratica;
- i corsi riconosciuti IAS e SRC (Swiss Resuscitation Council).

- **Corsi di formazione per cani:**

i corsi di formazione per cani, obbligatori per alcune razze, possono essere organizzati con un massimo di 5 conduttori e l'istruttore.

5. Precisazioni inerenti ai comprensori sciistici

Siccome i comprensori sciistici sono considerati delle strutture accessibili al pubblico ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza COVID-19 – situazione particolare, i gestori sono obbligati a elaborare e attuare un piano di protezione per l'intero comprensorio (piste e zona degli impianti di risalita), considerando inoltre le prescrizioni specifiche per le attività sportive, i trasporti pubblici, la ristorazione, ecc....

Vale quindi quanto segue:

- **Aree e file di attesa davanti agli impianti di risalita:**
vige l'obbligo della mascherina e i gestori devono inoltre prevedere regole che assicurino il distanziamento fisico tra gli ospiti (sufficiente spazi a disposizione, demarcazioni, limitazioni della capienza);
- **Impianti di risalita (a eccezione degli scilift e delle seggiovie):**
vige l'obbligo della mascherina come sui trasporti pubblici; è inoltre opportuno valutare una limitazione della capienza di funivie e cabinovie;
- **Piste:**
vige l'obbligo della mascherina se non è possibile mantenere la distanza obbligatoria.